



Modello Convenzione (mono beneficiario) - 2022

Numero Convenzione: 2022-1-IT02-KA171-HED-000075231

**Convenzione
per un Progetto mono beneficiario nell'ambito del Programma Erasmus+¹**

Settore Istruzione Superiore

Attività KA1

Mobilità per l'apprendimento individuale

Convenzione n. 2022-1-IT02-KA171-HED-000075231

CUP C82C22000260006

La presente Convenzione ('la Convenzione') è conclusa tra le seguenti parti:

Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire

Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale nr. 80030350484

N. di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249

con sede legale in:

Palazzo Gerini

Via Michelangelo Buonarroti, 10

50122 Firenze

e sedi operative in:

Via Cesare Lombroso, 6/15

50134 Firenze

e

Via Guidubaldo del Monte, 54

00197 Roma

qui di seguito nominata "l'AN", debitamente rappresentata ai fini della firma della presente Convenzione dal Direttore Generale Flaminio Galli

E

Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio"

Via Portapiana Snc - 87100 Cosenza

Numero OID: E10122828

Codice Erasmus: I COSENZA03

ECHE: 101012895

¹ Riferimento al Regolamento (UE) n°2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n° 1288/2013

Modello Convenzione (mono beneficiario) - 2022

Numero Convenzione: 2022-1-IT02-KA171-HED-000075231

Natura giuridica ufficiale Ente pubblico

N. di registrazione alla Camera di Commercio (se del caso) _____

Codice fiscale o Partita IVA 80007270780

qui di seguito denominato il "beneficiario", debitamente rappresentato ai fini della firma della presente Convenzione da Direttore, Francesco Perri
(indicare Funzione, Nome e Cognome).

Le parti di cui sopra

HANNO CONVENUTO

le Condizioni Speciali (di seguito denominate "le Condizioni Speciali ") e i successivi allegati:

- Allegato I Condizioni Generali
- Allegato II Descrizione del progetto; Budget previsto per il Progetto
- Allegato III Regole finanziarie e contrattuali
- Allegato IV Tariffe applicabili per i contributi unitari
- Allegato V Modelli di accordi tra il beneficiario e i partecipanti

che costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Le disposizioni di cui alle "Condizioni Speciali" della Convenzione prevalgono su quelle degli Allegati.

Le disposizioni di cui all'Allegato I "Condizioni Generali" prevalgono su quelle degli altri Allegati.

Le disposizioni di cui all'Allegato III prevalgono su quelle di cui agli Allegati II, IV e V.

Nell'Allegato II, la sezione relativa al Budget previsto prevale sulla sezione relativa alla Descrizione del Progetto.

CONDIZIONI SPECIALI

Indice

ARTICOLO I.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	5
ARTICOLO I.2 - ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE	5
ARTICOLO I.3. - IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE	5
ARTICOLO I.4 - RENDICONTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO	6
I.4.1 Pagamenti	6
I.4.2 Pagamento del prefinanziamento	6
I.4.3 Rendicontazione, richieste di prefinanziamento e rapporti intermedi.....	6
I.4.4 Rapporto finale e richiesta del pagamento del saldo.....	7
I.4.5 Pagamento del saldo	7
I.4.6 Notifica degli importi dovuti	8
I.4.7 Pagamenti al beneficiario e interessi di mora.....	8
I.4.8 Valuta per i pagamenti	8
I.4.9 Valuta per le richieste di pagamento e conversione in Euro.....	8
I.4.10 Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti	9
I.4.11 Data del pagamento	9
I.4.12 Spese per trasferimenti bancari	9
ARTICOLO I.5 - CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI.....	9
ARTICOLO I.6 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.....	10
I.6.1 Titolare del trattamento	10
I.6.2 Comunicazioni all'Agenzia Nazionale	10
I.6.3 Comunicazione al beneficiario.....	10
ARTICOLO I.7 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL BENEFICIARIO I.7.1 Obblighi di rendicontazione	11
ARTICOLO I.8 - PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI	11
ARTICOLO I.9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI PREESISTENTI E DI UTILIZZO DEI RISULTATI (INLCUSI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)	11
ARTICOLO I.10 - UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI.....	12
I.10.1 - Strumenti di gestione e rendicontazione Erasmus+.....	12
I.10.2 - Piattaforma Erasmus+ dei Risultati del Progetto	12

Modello Convenzione (mono beneficiario) - 2022

Numero Convenzione: 2022-1-IT02-KA171-HED-000075231

ARTICOLO I.11 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SUL SUBAPPALTO	12
ARTICOLO I.12 – DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE	12
ARTICOLO I.13 – ULTERIORI DISPOSIZIONI SUL SUPPORTO AI PARTECIPANTI	13
ARTICOLO I.14 – SUPPORTO ALL'INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI CON MINORI OPPORTUNITA'	13
ARTICOLO I.15 – DISPOSIZIONI SPECIALI SUI TRASFERIMENTI DI BUDGET	13
ARTICOLO I.16 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	14
ARTICOLO I.17 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE.....	14
I.17.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica	14
I.17.2 Comunicazioni a mezzo PEC	14
I.17.3 Sottoscrizione con firma digitale	15
I.17.4 CUP	15
ARTICOLO I.18 – DEROGHE SPECIFICHE ALL'ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI	15
FIRME.....	17

Modello Convenzione (mono beneficiario) - 2022

Numero Convenzione: 2022-1-IT02-KA171-HED-000075231

ARTICOLO I.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I.1.1 L'AN ha deciso di assegnare una sovvenzione, secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati alla Convenzione, per il Progetto (di seguito denominato "il Progetto") **2022-1-IT02-KA171-HED-000075231** nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale, come descritto nell'Allegato II.

I.1.2 Con la firma della Convenzione, il beneficiario accetta, sotto la propria responsabilità, la sovvenzione e si impegna a realizzare il progetto.

I.1.3 Il Beneficiario dichiara di rispettare i principi di cui alla ECHE/Carta Erasmus per l'Istruzione Superiore.

ARTICOLO I.2 - ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

I.2.1 La Convenzione entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte.

I.2.2 Il Progetto ha una durata di **36** mesi a partire dal **01/08/2022** e termina il **31/07/2025**².

ARTICOLO I.3. - IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE

I.3.1 L'importo massimo della sovvenzione è di Euro **145.830,00**

I.3.2 In accordo con il budget approvato specificato nell'Allegato II, e con i costi eleggibili e le regole finanziarie di cui all'Allegato III, la sovvenzione prende la forma di:

a) rimborso dei costi eleggibili dell'azione (rimborso dei costi eleggibili), i quali sono:

- i) effettivamente sostenuti ("rimborso dei costi effettivi") per i costi aggiuntivi relativi al supporto all'inclusione dei partecipanti e per i costi eccezionali basati sulle tariffe di cui all'Allegato III;
- ii) dichiarati sulla base di contributi unitari di cui all'Allegato IV ("rimborso dei costi unitari") per le categorie di costi di cui al medesimo allegato.

² La data deve essere successiva alla data di entrata in vigore della convenzione, salvo diversa autorizzazione dell'Agenzia Nazionale nel caso in cui il beneficiario dimostri la necessità di avviare l'azione prima dell'entrata in vigore della convenzione. In ogni caso la data indicata non deve essere anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo. L'AN ha autorizzato la data di inizio dei progetti KA171 call 2022 al 1° agosto 2022, come da candidatura presentata all'AN e come previsto dalle regole del Programma Erasmus+.

ARTICOLO I.4 – RENDICONTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

I.4.1 Pagamenti

L'AN deve effettuare i seguenti pagamenti al beneficiario:

- un primo prefinanziamento;
- un secondo prefinanziamento sulla base della richiesta di un ulteriore prefinanziamento di cui all'Articolo I.4.3;
- un pagamento del saldo, sulla base della richiesta di pagamento del saldo di cui all'Articolo I.4.4.

I.4.2 Pagamento del prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a fornire al beneficiario un fondo di tesoreria.

Il prefinanziamento rimane di proprietà dell'AN fino al pagamento del saldo.

Entro 30 giorni di calendario dall'entrata in vigore della Convenzione, l'AN dovrà versare al beneficiario un prefinanziamento pari a Euro **116.664,00**, corrispondente all'80% dell'importo massimo della sovvenzione di cui all'Articolo I.3.1, a meno che non si applichi l'articolo II.24.

L'AN deve effettuare un secondo prefinanziamento pari a Euro **29.166,00** al beneficiario entro 60 giorni di calendario da quando l'AN riceve la richiesta di pagamento del secondo prefinanziamento di cui all'articolo I.4.3, a meno che non si applichi l'articolo II.24.1 o II.24.2.

I.4.3 Rendicontazione, richieste di prefinanziamento e rapporti intermedi

Entro il **30 aprile 2024** il beneficiario deve presentare richiesta di secondo prefinanziamento tramite un Rapporto intermedio sullo stato di realizzazione/implementazione del progetto, relativo al periodo compreso tra la data di inizio dell'attuazione del progetto, specificata nell'Articolo I.2.2 e la data di presentazione del rapporto stesso.

La richiesta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- a) un report sullo stato di realizzazione/implementazione del progetto;
- b) una dichiarazione sull'importo del precedente prefinanziamento utilizzato per coprire i costi del progetto ("dichiarazione sull'utilizzo del precedente prefinanziamento");
- c) un'eventuale garanzia finanziaria.

Se alla fine del periodo di rendicontazione, la dichiarazione sull'uso del prefinanziamento mostri che meno del 70% del primo prefinanziamento ricevuto sia stato utilizzato per coprire i costi del

Modello Convenzione (mono beneficiario) - 2022

Numero Convenzione: 2022-1-IT02-KA171-HED-000075231

progetto, l'ulteriore prefinanziamento dovrà essere ridotto della differenza tra la soglia del 70% e l'importo utilizzato.

Fatti salvi gli Articoli II.24.1 e II.24.2 e a seguito dell'approvazione del Rapporto Intermedio da parte dell'AN, quest'ultima pagherà al beneficiario il secondo prefinanziamento entro 60 giorni di calendario dal ricevimento del Rapporto Intermedio.

I.4.4 Rapporto finale e richiesta del pagamento del saldo

Entro 60 giorni di calendario dalla data di conclusione del Progetto di cui all'Articolo I.2.2, il beneficiario deve presentare un Rapporto Finale sulla realizzazione del Progetto utilizzando lo strumento di rendicontazione di cui all'Articolo I.10. Tale rapporto dovrà contenere le informazioni necessarie a giustificare l'importo richiesto sulla base dei contributi unitari, laddove la sovvenzione abbia assunto forma di rimborso di contributi unitari, o dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, a norma dell'Allegato III.

Il Rapporto Finale è considerato come la richiesta da parte del beneficiario del pagamento del saldo.

Il beneficiario deve dichiarare che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del saldo siano complete, attendibili e veritiere. Il Rapporto Finale deve, inoltre, attestare che i costi sostenuti possano essere considerati ammissibili in conformità alla Convenzione e che la richiesta di pagamento sia supportata da idonei documenti giustificativi, che dovranno essere prodotti in sede di controlli o audit, come indicato all'Articolo II.27.

I.4.5 Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo è destinato a rimborsare oppure a coprire la rimanente parte dei costi ammissibili sostenuti dal beneficiario per la realizzazione del Progetto.

L'AN determina l'importo dovuto a titolo di saldo detraendo l'importo totale del prefinanziamento già erogato dall'importo finale della sovvenzione determinato a norma dell'Articolo II.25.

Qualora l'importo totale dei pagamenti effettuati sia superiore all'importo finale della sovvenzione, determinato a norma dell'Articolo II.25, il pagamento del saldo assume la forma di una richiesta di rimborso, come previsto dall'Articolo II.26.

Qualora l'importo totale dei pagamenti effettuati sia inferiore all'importo finale della sovvenzione, determinato a norma dell'Articolo II.25, l'AN dovrà pagare il saldo entro 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento dei documenti di cui all'Articolo I.4.4, a meno che non si applichino gli Articoli II.24.1 o II.24.2.

Il pagamento è soggetto all'approvazione della richiesta di pagamento del saldo e dei documenti di accompagnamento. La loro approvazione non comporta il riconoscimento della regolarità, autenticità, completezza o correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in esso contenute.

Modello Convenzione (mono beneficiario) - 2022

Numero Convenzione: 2022-1-IT02-KA171-HED-000075231

L'importo da pagare può, tuttavia, essere compensato, senza il consenso del beneficiario, con qualsiasi altra somma dovuta dal beneficiario all'AN, fino all'importo massimo della sovvenzione.

I.4.6 Notifica degli importi dovuti

L'AN deve inviare una notifica formale al beneficiario:

- a) informandolo dell'importo dovuto; e
- b) specificando se la notifica riguarda il pagamento di un ulteriore prefinanziamento o del pagamento del saldo.

Per il pagamento del saldo l'AN deve inoltre specificare l'importo finale della sovvenzione determinato in conformità all'Articolo II.25.

I.4.7 Pagamenti al beneficiario e interessi di mora

L'AN deve effettuare i pagamenti a favore del beneficiario.

Se l'AN non paga entro il termine previsto per il pagamento, il beneficiario ha diritto agli interessi di mora determinati in base al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le principali operazioni di rifinanziamento in euro ('tasso di riferimento'), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui il termine di pagamento scade, così come pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli interessi di mora non sono dovuti se il beneficiario è uno Stato Membro dell'Unione (compresi gli enti regionali o locali e altri organismi pubblici che agiscono in nome e per conto dello Stato Membro ai fini della Convenzione).

La sospensione del termine di pagamento ai sensi dell'Articolo II.24.2 o del pagamento da parte della AN a norma dell'Articolo II.24.1 non possono essere considerati ritardo di pagamento.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo che intercorre tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento fino alla data del pagamento effettivo (inclusa) come stabilito dall'Articolo I.4.11. L'AN non considera gli interessi passivi nel determinare l'importo finale della sovvenzione ai sensi dell'Articolo II.25.

In deroga al primo comma, qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a Euro 200, essi saranno versati al beneficiario soltanto previa richiesta presentata entro due mesi dalla data di accredito del pagamento ricevuto in ritardo.

I.4.8 Valuta per i pagamenti

L'AN deve effettuare i pagamenti in Euro.

I.4.9 Valuta per le richieste di pagamento e conversione in Euro

La richiesta di pagamento deve essere redatta in Euro.

Modello Convenzione (mono beneficiario) - 2022

Numero Convenzione: 2022-1-IT02-KA171-HED-000075231

Qualsiasi conversione in euro di costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dal beneficiario al tasso di cambio mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul sito Internet³, applicabile il giorno in cui la Convenzione è firmata dall'ultima delle due parti.

I.4.10 Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti

Il beneficiario è tenuto a presentare tutte le richieste di pagamento e i rapporti, intermedio e finale, in lingua italiana.

I.4.11 Data del pagamento

I pagamenti dell'AN si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto corrente a meno che la legislazione nazionale non disponga diversamente.

I.4.12 Spese per trasferimenti bancari

Per le spese relative ai trasferimenti bancari si applicano le seguenti regole:

- le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca dell'AN sono a carico dell'AN;
- le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca del beneficiario sono a carico del beneficiario;
- tutte le spese relative a bonifici rieseguiti per responsabilità di una delle parti sono a carico della parte che ha causato la riesecuzione del trasferimento.

ARTICOLO I.5 - CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI

Tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente del beneficiario le cui coordinate sono di seguito riportate:

Nome della banca: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI**

Denominazione esatta del titolare del conto: **Conservatorio di Cosenza S. Giacomantonio**

Numero completo del conto di Tesoreria Unica (se applicabile)*: _____

Codice IBAN: **IT95K0706216200000000132902**

*I beneficiari pubblici assoggettati al sistema di Tesoreria Unica sono obbligati a comunicare anche il numero di conto di Tesoreria Unica.

³ http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

Modello Convenzione (mono beneficiario) - 2022

Numero Convenzione: 2022-1-IT02-KA171-HED-000075231

ARTICOLO I.6 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

I.6.1 Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati, in conformità all'Articolo II.7, è:

Capo dell'Unità B4
Direzione B - Gioventù, Istruzione e Erasmus+
Direzione generale Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura
Commissione europea
B-1049 Bruxelles
Belgio

I.6.2 Comunicazioni all'Agenzia Nazionale

Qualsiasi comunicazione del beneficiario destinata all'Agenzia deve essere inviata al seguente indirizzo:

Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire
Via Cesare Lombroso 6/15
50134 Firenze
erasmus_plus@pec.it

I.6.3 Comunicazione al beneficiario

Le comunicazioni ufficiali da parte dell'Agenzia al beneficiario saranno inviate al seguente indirizzo:

Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio"
Via Portapiana Snc - 87100 Cosenza

Indirizzo Posta PEC: cmc@pec.conservatoriocosenza.it

L'Agenzia Nazionale potrà trasmettere documenti, note informative e le informazioni relative ai pagamenti effettuati attraverso il sistema di scambio elettronico sviluppato dall'AN, disponibile alla pagina web www.erasmusplus.it/servizi e al quale si accede utilizzando le credenziali riservate (login e la password) comunicate nella lettera di attribuzione. In questo caso, il secondo comma dell'Articolo II.3.1 e il secondo comma dell'Articolo II.3.2 non si applicano.

ARTICOLO I.7 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL BENEFICIARIO

I.7.1 Obblighi di rendicontazione

Nel Rapporto Finale il beneficiario deve riferire in merito alle misure messe in atto per garantire la conformità delle proprie azioni in materia di trattamento dei dati in riferimento al Regolamento UE 2018/1725, in linea con le disposizioni di cui all'articolo II.7.2 delle Condizioni Generali, almeno per quanto riguarda i seguenti aspetti: sicurezza del trattamento, riservatezza del trattamento, assistenza al titolare del trattamento dei dati, conservazione dei dati, contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, predisposizione di registri di dati personali di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del titolare del trattamento.

I.7.2 Informazione ai partecipanti sul trattamento dei loro dati personali

Il beneficiario deve fornire ai partecipanti l'informativa relativa alla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi ultimi siano inseriti nei sistemi elettronici per la gestione delle attività di mobilità Erasmus+.

ARTICOLO I.8 - PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

Il beneficiario deve porre in essere procedure efficaci e sistemi volti a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti al Progetto.

Il beneficiario deve garantire una adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti in attività di mobilità. Il beneficiario deve sottoscrivere accordi con i partecipanti indicando i dettagli delle attività (data di inizio e fine), il supporto finanziario e le modalità di pagamento e assicurative.

ARTICOLO I.9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI PREESISTENTI E DI UTILIZZO DEI RISULTATI (INLCUSI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

In aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo II.9.3 delle Condizioni Generali, qualora il beneficiario produca materiali didattici nell'ambito dell'implementazione del progetto, tali materiali dovranno essere resi disponibili attraverso internet, gratuitamente e nella forma di open licenses⁴.

⁴ Open licenses – una modalità attraverso la quale il proprietario di un'opera concede ad altri l'autorizzazione a usare tale risorsa. Ad ogni risorsa è associata una licenza. Vi sono diverse licenze aperte a seconda del grado di autorizzazione concesso o delle limitazioni imposte, il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica da applicare alla sua opera. Ad ogni risorsa prodotta deve essere associata una licenza aperta. Una licenza aperta differisce da un trasferimento di diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (DPI).

Modello Convenzione (mono beneficiario) - 2022

Numero Convenzione: 2022-1-IT02-KA171-HED-000075231

Se i materiali o i documenti sono soggetti a diritti morali o a diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale o i diritti di persone fisiche sulla loro immagine e voce), i beneficiari devono garantire il rispetto degli obblighi previsti all'articolo II.9.2 delle Condizioni Generali, in particolare acquisendo le licenze e le autorizzazioni necessarie dai titolari dei diritti interessati. Il beneficiario deve garantire che l'indirizzo del sito web utilizzato sia valido e aggiornato. In caso di sospensione dell'hosting del sito web, il beneficiario deve rimuovere il sito web dal sistema di registrazione delle organizzazioni al fine di evitare il rischio che il dominio sia rilevato da terzi e reindirizzato verso altri siti web.

ARTICOLO I.10 - UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

I.10.1 - Strumenti di gestione e rendicontazione Erasmus+

Il beneficiario è tenuto ad utilizzare lo strumento web per la gestione e rendicontazione Erasmus+ fornito dalla Commissione Europea, per registrare tutte le informazioni relative alle attività realizzate nell'ambito del Progetto (comprese quelle che non sono state direttamente supportate con fondi UE) e per redigere e trasmettere il Rapporto Intermedio (se disponibile nello strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+ e per i casi di cui all'Articolo I.4.3) ed il Rapporto Finale.

Almeno una volta al mese nel corso del Progetto di mobilità, il beneficiario deve inserire e aggiornare qualsiasi nuova informazione riguardante i partecipanti e le attività di mobilità nello strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+.

I.10.2 - Piattaforma Erasmus+ dei Risultati del Progetto

Il beneficiario può utilizzare la Piattaforma Erasmus+ per la disseminazione dei risultati del Progetto (<http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects>) in conformità con le istruzioni fornite sul sito, per diffondere i risultati del Progetto.

ARTICOLO I.11 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SUL SUBAPPALTO

In deroga, le disposizioni di cui ai punti (c) e (d) dell'Articolo II.11.1 non si applicano.

ARTICOLO I.12 - DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE

In aggiunta all'Articolo II.8, in qualsiasi comunicazione e materiale informativo, inclusi siti web e social media, il beneficiario deve riportare che il Progetto beneficia del finanziamento del Programma Erasmus+. Le linee guida sull'identità visiva per il beneficiario e altre terze parti sono disponibili all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_es.

ARTICOLO I.13 – ULTERIORI DISPOSIZIONI SUL SUPPORTO AI PARTECIPANTI

In riferimento all'Articolo II.12 delle Condizioni Generali, qualora l'attuazione del Progetto richieda la liquidazione di un supporto finanziario ai partecipanti, il beneficiario è tenuto a fornire tale supporto nel rispetto delle condizioni di cui agli Allegati II e IV.

Il beneficiario gestisce il budget per le attività di mobilità tra gli Stati membri dell'UE o i paesi terzi associati al programma e i paesi terzi non associati al programma, compresi tutti i costi relativi alla mobilità degli studenti e del personale in entrata e in uscita.

Il beneficiario deve:

- trasferire per intero ai partecipanti il supporto finanziario per il supporto individuale e il viaggio, se eleggibile in accordo con l'Allegato III, applicando i massimali dei contributi unitari indicati nell'Allegato IV;
- **oppure** fornire ai partecipanti alle attività di progetto il supporto per le stesse categorie di budget di cui sopra, sotto forma di fornitura di beni e servizi richiesti. In questo caso, il beneficiario deve assicurare che la fornitura dei beni e dei servizi offerti soddisfi gli standard di qualità e di sicurezza necessari. Questa opzione è consentita solo per le attività di mobilità del personale e per le attività di mobilità degli studenti con un supporto per il viaggio a parte.

Il beneficiario può scegliere di combinare le due opzioni di cui al paragrafo precedente, garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti. In tal caso le condizioni applicabili a ciascuna opzione dovranno essere applicate alle categorie di budget a cui la relativa opzione si riferisce.

ARTICOLO I.14 – SUPPORTO ALL'INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI CON MINORI OPPORTUNITA'

Per i partecipanti con minori opportunità, il beneficiario deve garantire, quando necessario, che il supporto all'inclusione sia anticipato al fine di agevolare la partecipazione alle attività.

ARTICOLO I.15 – DISPOSIZIONI SPECIALI SUI TRASFERIMENTI DI BUDGET

In deroga all'articolo II.22 delle Condizioni Generali, il beneficiario è autorizzato a trasferire i fondi tra le diverse categorie di budget attraverso una modifica del budget previsto e delle relative attività descritte nell'Allegato II, senza che venga richiesto un emendamento alla Convenzione, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- (a)** Trasferimenti di budget tra le regioni e l'aggiunta di paesi non elencati nell'Allegato II non sono consentiti neppure con un emendamento.
- (b)** Il beneficiario è autorizzato a trasferire fondi tra i paesi terzi non associati al Programma, a condizione che questi paesi siano all'interno della stessa regione e siano elencati nell'Allegato II.

Modello Convenzione (mono beneficiario) - 2022

Numero Convenzione: 2022-1-IT02-KA171-HED-000075231

(c) Il beneficiario è autorizzato a trasferire fondi assegnati per il supporto individuale e il viaggio della mobilità in uscita al supporto individuale e al viaggio della mobilità in entrata, e viceversa. Tuttavia, l'insieme di tutti questi trasferimenti non può superare il 40% del totale della sovvenzione assegnata al Progetto e indicata nell'Allegato II. Se il totale del budget trasferito supera la soglia del 40%, deve essere richiesto un emendamento.

(d) Supporto Organizzativo

Non è consentito alcun trasferimento da una qualsiasi categoria di budget al supporto organizzativo. Il beneficiario è autorizzato a trasferire fino al 50% dei fondi assegnati al supporto organizzativo (OS) a qualsiasi altra categoria di budget, incluse le categorie a costi reali.

(e) Contributo aggiuntivo per gli studenti e i neolaureati con minori opportunità

Il beneficiario non è autorizzato a trasferire i fondi da questa categoria a qualsiasi altra categoria di budget senza una richiesta di emendamento.

ARTICOLO I.16 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

L'AN e la Commissione monitoreranno la corretta attuazione della Carta Erasmus per l'Istruzione Superiore da parte del beneficiario e il rispetto degli impegni di qualità definiti nei relativi accordi interistituzionali.

Nel caso in cui il monitoraggio rilevi debolezze, il beneficiario stabilirà e implementerà un piano d'azione entro i tempi indicati dall'AN o dalla Commissione. In assenza di adeguate e tempestive azioni correttive da parte del beneficiario, l'AN potrà suggerire alla Commissione Europea di sospendere o revocare la Carta Erasmus per l'Istruzione superiore in conformità con le disposizioni della Carta.

ARTICOLO I.17 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE

I.17.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica

Ai fini dell'attuazione dell'art. 7 commi 33-34 del decreto legge n. 95/2012, e dell'art. 35 commi 8-13 del decreto legge n. 1/2012, i pagamenti a favore di istituti pubblici sottoposti a regime di Tesoreria Unica saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di tesoreria unica.

I.17.2 Comunicazioni a mezzo PEC

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i., nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

Modello Convenzione (mono beneficiario) - 2022

Numero Convenzione: 2022-1-IT02-KA171-HED-000075231

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

I.17.3 Sottoscrizione con firma digitale

Considerato l'art 6 del Decreto legge sviluppo bis (Decreto legislativo n. 179/2012 così come modificato dalla legge di conversione 221/2012), nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti, pena la nullità della stessa.

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti.

I.17.4 CUP

In base a quanto previsto dall' art. 11, L. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo di un CUP (Codice Unico di Progetto) sono **sempre obbligatori** nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari.

Il CUP deve essere richiesto direttamente al CIPE da tutti i soggetti pubblici beneficiari di un finanziamento Erasmus+ nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari. Inoltre, allo stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati beneficiari Erasmus+ che svolgono servizi di interesse pubblico quindi equiparati a organismi di diritto pubblico secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 9). Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

ARTICOLO I.18 - DEROGHE SPECIFICHE ALL'ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, nell'Allegato I Condizioni Generali, il termine "La Commissione" deve essere letto come "l'AN", il termine "azione" deve essere letto come "Progetto".

Ai fini della presente Convenzione, nell'Allegato I Condizioni Generali, il termine "rendiconti finanziari" deve essere letto come "sezione finanziaria del rapporto finale" salvo diversa disposizione.

Modello Convenzione (mono beneficiario) - 2022

Numero Convenzione: 2022-1-IT02-KA171-HED-000075231

All'articolo II.4.1, articolo II.8.2, , articolo II.27.1, articolo II.27.3, al primo paragrafo dell'articolo II.27.4, al primo paragrafo dell'articolo II.27.8. e all'articolo II.27.9 il riferimento "la Commissione" deve essere letto come "l'AN e la Commissione".

All'articolo II.12 il termine "supporto finanziario" deve essere letto come "supporto" e il termine "terze parti" deve essere letto come "partecipanti".

2. Ai fini della presente Convenzione, i seguenti articoli dell'Allegato I "Condizioni Generali" non sono applicabili: articolo II.2 (d) (ii), articolo II.12.2, articolo II.13.4 e articolo II.25.3 (a) punto (ii).

Ai fini della presente Convenzione, il termine "ente affiliato", "pagamento intermedio", "somma forfettaria", "tasso fisso" non si applicano quando citate nelle Condizioni Generali.

3. All'articolo II.9.3, il titolo e la lettera (a) del primo comma devono essere letti come segue:

"II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell'AN e dell'Unione"

Il beneficiario concede all'AN e all'Unione il diritto di utilizzare i risultati del Progetto per le seguenti finalità:

- a. per finalità proprie, in particolare per l'utilizzo di tali risultati da parte di persone che lavorano per l'AN, per le istituzioni europee, per le agenzie e organismi e istituzioni degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale in numero illimitato di copie".

Per il resto di questo articolo, i riferimenti all'"Unione" devono essere letti come riferimento "all'AN e/o all'Unione"

4. Il secondo comma dell'articolo II.10.1 deve essere letto come segue:

"Il beneficiario deve garantire che l'AN, la Commissione, la Corte dei Conti Europea e l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti secondo l'articolo II.27 anche nei confronti dei contraenti del beneficiario."

5. L'articolo II.18 deve essere letto come segue:

"II.18.1 La Convenzione è disciplinata dal diritto dell'Unione, integrato, ove necessario, dalla legislazione italiana.

"II.18.2 Il foro competente, stabilito a norma della legislazione nazionale applicabile, ha giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia tra l'AN e il beneficiario riguardante l'interpretazione, l'applicazione o la validità della Convenzione, se non componibili mediante negoziato.

6. Un'azione legale può essere intentata contro un atto dell'AN entro 60 giorni davanti al Tribunale di Firenze in conformità al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). Per quanto riguarda l'articolo II.19.1: le condizioni per l'ammissibilità dei costi sono completate dalle sezioni I.1 e II.1 dell'Allegato III.

16 / 17

Modello Convenzione (mono beneficiario) - 2022

Numero Convenzione: 2022-1-IT02-KA171-HED-000075231

7. Per quanto riguarda l'Articolo II.20: le condizioni di identificabilità e verificabilità degli importi dichiarati sono completate dalle sezioni I.2 e II.2 dell'Allegato III.
8. L'Articolo II.23 (b) deve essere letto come segue:
"b) omette di presentare tale richiesta entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento del sollecito scritto inviato dall'AN."
9. Il primo comma dell'Articolo II.24.1.3 deve essere letto come segue:
"Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il beneficiario non ha il diritto di presentare alcuna richiesta di pagamento e documenti giustificativi di cui agli Articoli I.4.3 e I.4.4."
10. Per quanto riguarda l'Articolo II.25.4: le condizioni relative alla attuazione inadeguata, irregolarità, frodi o violazioni o altri obblighi sono completate dalla sezione V dell'Allegato III.
11. Il terzo paragrafo dell'Articolo II.26.2 deve essere letto come segue:
"Se alla data indicata nella nota di debito il rimborso non è ancora stato effettuato, l'AN recupererà l'importo dovuto:
 - a) [...] Contro tale compensazione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale competente, a norma dell'Articolo II.18.2;
 - [...]
 - c) mediante avvio di un'azione legale come stabilito all'Articolo II.18.2 oppure nelle Condizioni Speciali."
12. L'Articolo II.27.2 deve essere letto come segue:
"[...] I termini di cui al primo e al secondo comma si intendono prorogati qualora la legislazione nazionale preveda tempi più lunghi o qualora siano in corso audit, ricorsi, contenziosi, recupero di crediti inerenti la sovvenzione, compresi i casi di cui all'Articolo II.27.7. In tali casi il beneficiario deve conservare la documentazione fino alla conclusione dell'audit, del ricorso, del contenzioso o del recupero del credito in questione."

FIRME

firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.s.mm.i.

Per il beneficiario
Il Rappresentante Legale
Francesco Perri

Per l'AN
Il Direttore Generale
Dott. Flaminio Galli

17 / 17